

I. S. E. S.
Direzione Amministrativa

FOGLIO VARIAZIONE ASSEGNATARI

Data 22.2.71

PRECEDENTE	TERRITORIALE	COGNOME E NOME				N.POSIZIONE	CONTRATTO			DEPOSITO	VANI	ESATTORIA	%	L
	332041	MORIEDO Francesco					INIZIO	FINE	T	8940	42			
							G	M	A	G	M	A		
	MATRICOLA	VIA (o PIAZZA) N. CIVICO				lotto	CASA	scal	interno	COMUNE	COD.POST.		Provinc	
	421051	Pogliuone				1	8	H		Burund	72100			
		CAP.	ART.	CAUS.	C/C	RATA PURA	GESTIONE	SERV.	SUBLOC.	REG.	TOTALE	DAL		AL
		111	02	01	1	4470		1150			5670	M	A	M
														G

ASSEGNAZIONE	RESCISSIONE	VOLTURA	TIPO CONTRATTO	VANI	INDIRIZZO	RATA	ESATTORIA	LIMITE
		X						

ATTUALE	TERRITORIALE	COGNOME E NOME				N.POSIZIONE	CONTRATTO			DEPOSITO	VANI	ESATTORIA	%	L
	332041	MARGHERITI Pasquale					INIZIO	FINE	T	8940	42			
							G	M	A	G	M	A		
	MATRICOLA	VIA (o PIAZZA) N. CIVICO				lotto	CASA	scal	interno	COMUNE	COD.POST.		Provinc	
		Pogliuone				1	8	H		Burund	72100			
		CAP.	ART.	CAUS.	C/C	RATA PURA	GESTIONE	SERV.	SUBLOC.	REG.	TOTALE	DAL		AL
		111	02	01	1	4470		1150			5670	M	A	M

L'ASSEGNETARIO HA GIA' ESEGUITI I SEGUENTI VERSAMENTI A FAVORE DI

COME DA LETTERA N.

IN DATA

DI

PRIMA RATA	DEPOSITO	DIRITTI AMMIN.	ALLACCIAMENTI	SPESE DIVERSE	TOTALE
		5000			5000

ALTRE NOTIZIE

Il Capo Servizio Gestione Immobiliare

AVVERTENZE

Nel riquadro rosso indicare sempre con una x IL TIPO DI VARIAZIONE. I riquadri PRECEDENTE ed ATTUALE vanno così compilati.

- NUOVA ASSEGNAZIONE.** compilare il solo riquadro ATTUALE, riservando all'Ufficio Canonici la attribuzione dei codici.
- RESCISSIONE.** indicare nel riquadro PRECEDENTE i codici territoriale e matricola, il cognome e nome e la data di fine contratto.
- VOLTURA (nell'ambito dello stesso nucleo familiare)** nel riquadro PRECEDENTE codici territoriale e matricola, cognome e nome del precedente assegnatario, nel riquadro ATTUALE, cognome e nome del nuovo assegnatario, riservando all'Ufficio Canonici la attribuzione dei codici attuali.
- TIPO CONTRATTO, VANI, INDIRIZZO, RATA** compilare in ogni loro parte i riquadri PRECEDENTE ed ATTUALE, indicare nel riquadro «ALTRE NOTIZIE» ogni ulteriore informazione e in particolare, le modalità di acquisto dello alloggio. All'Ufficio Canonici va sempre riservata l'attribuzione dei codici nel riquadro ATTUALE.
- ESATTORIA, LIMITE** indicare la variazione solo nel riquadro «ALTRE NOTIZIE» riservando all'Ufficio Canonici l'attribuzione della codifica.

389106

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 1331)

GIÀ UNRRA - CASAS

UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA E LUCANIA

BARI 22 APR 1970

703767	U.A./P
	I. S. E. S.
	SEDE CENTRALE
	24 APR 1970
CORRISPONDENZA IN ARQUIVO	

ALL'I.S.E.S.
 Direzione Amministrativa
 Servizio Gestione Immobiliare
 R O M A

OGGETTO: Complesso edilizio I.S.E.S.
 di BRINDISI CEP
 - Richiesta voltura assegnazione
 alloggio.

24 APR 1970
 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO

Si comunica che l'assegnatario MORLEO Francesco del complesso edilizio in oggetto è deceduto.

Relativamente a ciò si trasmette in allegato la seguente documentazione necessaria per la voltura del contratto di locazione in favore della Sig.ra Margherito Pasqualina vedova del predetto assegnatario.

- 1) Certificato di morte di Morleo Francesco
- 2) Certificato di stato di famiglia aggiornato

Si rimane in attesa del nuovo contratto di locazione da sottoporre alla firma dell'interessata.

IL DIRETTORE
 DELL'UFFICIO REGIONALE
 (Dr. Ing. Mario Parisi)

All.: n.2

VS/al

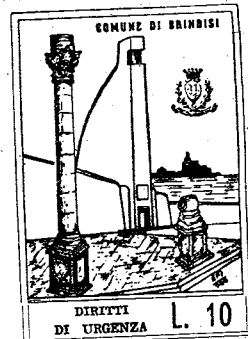
*Manca la
 documentazione per
 l'assegnazione
 Dr. Ing. Parisi*

I. S. E. S.
24 APR 1970
CORRISPONDENZA IN ARQUIVO



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno undici del mese febbraio dell'anno 1968
è morto in Torre S. Susanna - Marles
che era nato in Ortùie il 13-9-1922
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 2 parte II SE.

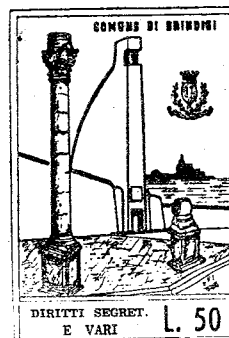
Rilascia in carta libera per uso legale

Brindisi, 28 OTT. 1969

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
IL DELEGATO DEL SINDACO
(Cons. Com. Dr. P. Medica)



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
An. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. MARGHERITI Pasqualina 1926

n.a Erchie 16/10/1926 (n.128 P.I)
ved. Morleo Francesco a Torre S.S.
11 11-2-1968 (n.2 P.II.S.C/3
residente dal 8/11/1961 da Erchie
3 Via Egnazia 1/26 SF.05676

Fg. MORIEO Leonzio 1947

n.a Erchie 25/11/1947 (n.14) P.I S.A)
celibe

Fg. MORIEO Pancrazio 1956

n.a Erchie 16/2/1956 (n.24 P.I S.A)
celibe

Fg. MORIEO Anna 1960

n.a Erchie 17/9/1960 (n.133 P.I S.A)
nubile

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

28 OTT. 69 00001

p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

(Rosl Francesca)
Francesca Rosi

I. S. E. S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 331)

GIÀ UNRRA - CASAS
SEDE CENTRALE

SPEDIZIONE
SEMPLICE

ROMA, 18 MAG 1966

DA/GI/AA

ALL'UFFICIO REGIONALE ISES
per le Puglia e la Lucania
BARI

OGGETTO: Voltura assegnazione
alloggio. Complesso
edilizio di **BRINDISI**
CEP.

Si trasmette, in allegato, con preghiera di
provvedere a recapitarla a **III^a intestataria**, la lette-
ra con la quale l'I.S.E.S. comunica **alla** Sig. **ra**

MARGHERITI Pasqualina

l'assegnazione dell'alloggio in oggetto e gli oneri
conseguenti.

Si invia, inoltre, il regolare contratto che
dovrà essere restituito debitamente firmato a que-
sta Sede che ne curerà il perfezionamento a norma di
legge.

Resta inteso che, all'atto della firma del
contratto l'assegnatario dovrà dimostrare, mediante
la esibizione delle ricevute, di aver provveduto a
tutti i versamenti richiesti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

AL. ROCCOMI

All.: vari

FM/mti

I. S. E. S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS
SEDE CENTRALE

DA/GI/AA

ROMA,

Alla Sig.ra MARGHERITI Pasqualina

BRINDISI

**OGGETTO: Voltura assegnazione
alloggio.**

In accoglimento della proposta inoltrata in
data **22.4.1970** dall'Ufficio Regionale I.S.E.S.
di **BARI** si comunica che questo Istituto
ha determinato di volturare, in **Suo** favore, l'al-
loggio già intestato al **Suo defunto marito**
MORLEO Francesco

Pertanto, all'atto in cui verrà sottoposto
alla firma il contratto di locazione relativo all'al-
loggio in questione, **la S.V.** dovrà dimostrare
di aver provveduto al pagamento degli oneri contrat-
tuali. e della eventuale morosità.

**Tale morosità dovrà essere corrisposta alla
Ditta Napoli.**

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Baldo de' Rossi)

FM/mti

VERBALE DI VOLTURA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO

PREMESSO che in data 1.12.64 è stato assegnato al
Sig. MORLEO Francesco
l'alloggio sito nella casa 8 int. 56
nel complesso edilizio di BRINDISI;

CONSIDERATO che il giorno 11.2.68, il suddetto è deceduto
lasciando erede la propria moglie MARGHERITI
Pasqualina;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Ufficio Regionale
di BARI ed il parere favorevole e-
spresso dallo stesso Ufficio;

SI PROPONE la voltura dell'alloggio in questione in favore
della signora Pasqualina MARGHERITI previo paga-
mento dell'eventuale morosità alla Ditta NAPOLI.

IL CAPO DEL SERVIZIO
GESTIONE IMMOBILIARE

V°: IL VICE DIRETTORE GENERALE

V°: IL DIRETTORE GENERALE

V°: Si autorizza

IL PRESIDENTE

SPEDIZIONE
SEMPLICE

- 9 DIC. 1970

196

66

DA/61/AA

All'Ufficio Regionale I.S.E.S.
per la Puglia e la Lucania

B a r i

OGGETTO: Complesso ISES di Brindisi - CEP -
Decesso assegnatario Morleo Francesco.

Si prega voler dare cortese sollecito ri-
scontro al foglio DA/61/AA del 18.5.1970, rela-
tivo alla vettura in favore della Sig.ra Marghe-
riti Pasqualina vedova dell'assegnatario indica-
to in oggetto.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

F.to POGGIONI

FM/lm.

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UMRA - CASAS

UFFICIO REGIONALE PER LA PUGLIA E LUCANIA

BARI

17 FEB. 1971

716262

I. S. E. S.
SEDE CENTRALE

19 FEB. 1971

CORRISPONDENZA IN ARRIVO

Prot. N°

ALL'I.S.E.S.

Direzione Amministrativa

Servizio Gestione Immobiliare

R O M A

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

OGGETTO: Complesso edilizio ISES di Brindisi - CEP -
- Voltura assegnazione alloggio -

19 FEB. 1971

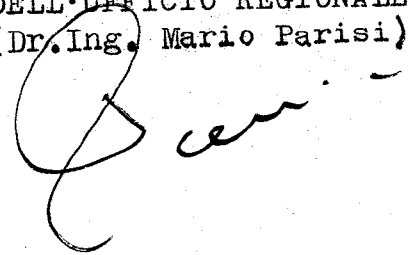
Con riferimento alla precedente corrispondenza si restituisce, debitamente firmato, il contratto di locazione intestato alla Sig.ra Margherita Pasqualina ved. Morleo.

Si assicura che all'atto della firma l'interessata ha dimostrato di avere effettuato i versamenti richiesti da codesta Direzione.

All.1

VS/pc

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO REGIONALE
(Dr. Ing. Mario Parisi)



19 FEB 1971
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS
SEDE CENTRALE

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1

SPESE CONTRATTO

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio l'assegnatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2

CAUZIONE

All'atto della firma del contratto l'assegnatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a **12 MENSILITÀ**

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 655 saranno inoltre detratte dal deposito suddetto eventuali somme dovute per affitti arretrati e relative quote accessorie.

Art. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato all'assegnatario.

Se entro il termine di 15 giorni non venisse occupato stabilmente ed abitato l'alloggio, l'assegnatario ai sensi del 5° e 6° comma dell'art. 12 del D.P.R. 23.5.64 n. 655 verrà dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio stesso, intendendosi risolto il contratto e l'Istituto locatore si rinvierà sulla cauzione già versata per danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4

DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

Il locatore dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone e danni agli immobili;
- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;
- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;
- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;
- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

E' proibito :

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada, biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, campanelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

- a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini qualora tale compito non venga espletato dal portiere o da eventuale incaricato;

- b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;
- c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortile ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'ISES lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

- a) cedere a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;
- b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso;
- c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente.

Le inadempienze suddette importano la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contatti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

Roma, 11 _____

IL LOCATARIO

Margherita Rosquellina

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.



[Signature]

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto **MARGHERITI Pasqualina**

nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di **BRINDISI**

Via n. int. assegnatogli, dichiara

che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è destinato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni accessorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte interne nonché quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Margheriti Pasqualina

IL CONSEGNAnte

Perreud

Brindisi li *27-1-1971*

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(legge 15 Febbraio 1963 - N. 1331)

GIÀ UNRRA - CASAS

DA/PT/AA-DES

C O P I A

ROMA.

Al Sig. MORLEO Francesco

BRINDISI

o. p. c.

All'UFFICIO DISTRETTUALE

I.S.E.S.

BARI

OGGETTO: Assegnazione alloggio Legge 9.8.54, n. 640
Stipulazione contratto di locazione semplice.

Si comunica che alla S.V. è stato assegnato, in locazione semplice, l'alloggio n. 8 scala H piano 2° interno 56, costituito da n. 6 vani legali, costruito in attuazione della Legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via del Paglierone n.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del un nostro funzionario si recherà presso la Sede di codesto Comune per provvedere alla stipulazione del contratto di locazione ed alla consegna dell'alloggio assegnato. Le il cui canone mensile è stato fissato provvisoriamente il L. 5.620, da corrispondersi anticipatamente a decorrere dal

Nella suddetta cifra sono comprese L. 1.150 per spese servizi diversi.

Si avverte che non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto viene disposto dall'art. 9 della Legge 9.8.1954, n. 640 la S.V. è tenuta ad occupare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, sotto pena di decadenza.

All'atto della firma del contratto la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato, unitamente al canone di locazione, la somma di :

- L. per spese di allacciamenti;
- L. 8.940 a titolo deposito cauzionale;
- L. 2.000 per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- L. a garanzia spese di ripristino alloggio.

Si raccomanda che i suddetti versamenti, un ammontare complessivo di L. 16.560, siano effettuati sul c.c. n. 1-32363 intestato all'I.S.E.S. già UNRRA CASAS - Via Novara, 16 - ROMA.

Si allegano n. 3 bollettini di c/c postale all'uopo approntati da questo Istituto.

IL PRESIDENTE

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1**SPESE CONTRATTO**

Entro quindici giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio il locatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2**CAUZIONE**

All'atto della firma del contratto il locatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a 2 mensilità

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento.

Art. 3**CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato al locatario.

Se entro il termine di 15 giorni non venisse preso possesso dell'alloggio, si intenderà sciolto il contratto e l'Ente gestore assegnerà ad altro avente diritto l'alloggio stesso, rivalendosi sulla cauzione già versata per i danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4**DOVERI DEI LOCATARI**

Il locatario dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone o danni agli immobili;
- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;
- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;
- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;
- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso. E' proibito:

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada, biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEI LOCATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, campanelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

- a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale, seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini;
- b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;
- c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortili ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'I.S.E.S. lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

- a) cedere a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;
- b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso dell'Ente gestore;
- c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente gestore.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente gestore si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contratti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

25 GEN. 1965

Roma, li _____

IL LOCATARIO

Aldo Coletti

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

000607



Registrato al n° Ufficio
Privati di Roma

Registrato Gratuitamente

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo Coletti)

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I. S. E. S.

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto

MORLEO FRANCESCO

nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di **BRINDISI**

Via n. int. assegnatogli, dichiara

che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è destinato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni accessorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte interne nonché quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per

.....
.....
.....

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Carlo Zucchi

IL CONSEGNANTE

L'ADDETTO AL PATRIMONIALE

(Dott. Franco Bassini)

.....

..... li

